

SERATE LOMBARDE

*Nona conversazione*

CONVERSAZIONI SUL DIRITTO

LA SENTENZA PENALE

*Dicembre 2020*

*Bruzzei Adriano*

*Cavallo Giacomo*



*T. Rieccoci nuovamente collegati. Pur essendo a 150 chilometri di distanza, abbiamo una situazione in comune: “Siamo entrambi in zona “arancione” con le limitazioni che ne conseguono. Il collegamento Skype ci permette di non perdere i contatti ed allo stesso tempo impedisce ogni contagio. A proposito, nelle precedenti conversazioni hai sempre citato numeri di sentenze o parti delle stesse. Mi sono sovente posto un quesito, che potrebbe sembrarti banale. Per essere più immediati la domanda che mi sono fatta è “Come è strutturata una sentenza?”*

B. Il quesito è tutt'altro che banale. Pensa che il codice di procedura penale dedica parecchi articoli al dibattimento e alle sentenze, ed espressamente indica come deve essere strutturata una sentenza, vale a dire di quali parti deve essere composta. Mi riferisco all'articolo 546 c.p.p. che ti cito:

### **“Requisiti della sentenza”**

1. La sentenza contiene:

- a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;
- b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;
- c) l'imputazione;
- d) l'indicazione delle conclusioni delle parti;
- e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:
  - 1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
  - 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;
  - 3) alla responsabilità civile derivante dal reato;
  - 4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali;
- f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
- g) la data e la sottoscrizione del giudice.

2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l'estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell'impedimento, provvede il solo presidente.

3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.”

Possiamo analizzare l'articolo e fare qualche considerazione. Ad.....

*T. Scusa se ti interrompo, ma io potrei trovare la dicitura “popolo italiano” entità a cui io appartengo, non rispondente al mio volere, nella causa che viene discussa e decisa. Io ricordo che l'articolo 1 della costituzione dispone in questo modo:*

**Art. 1 Cost. Forma repubblicana e sovranità popolare**

*L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro.*

*La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione.*

*Anch'io sono **popolo** e quindi dovrei dire la mia sulle sentenze. Io potrei essere convinto che un imputato è innocente e quindi spendermi per la sua assoluzione. Dovrei dire: “Not in my name”*

B. Mi permetto di farti notare che la sovranità appartiene al popolo, entità di cui tu fai parte, ma tale potere viene esercitato nelle forme e nei limiti della Costituzione. Questo vuol semplicemente dire che il popolo delega ai suoi rappresentanti l'attività legislativa ed all'ordine giudiziario, che applica la legge, la soluzione delle controversie che sorgono tra i consociati. Ti faccio anche osservare che, a meno che tu non sia particolarmente intessato, (es. Processo dell'Aquila), il tuo parere sull'esito di un dibattito potrebbe essere “a pelle” e non documentato dalla lettura delle carte processuali, ed intendo tutte le carte processuali. Le fonti di informazione, in perfetta buona fede, hanno sovente bisogno di scoop e si buttano su casi di giustizia criminale, anche con l'intento di aumentare le vendite dei loro giornali. Il risultato che si ottiene è che l'opinione pubblica talvolta condanna il presunto reo, prima che venga pronunciata sentenza definitiva. Per conferma di quanto affermo ti rimando allo scritto “Zaccheo punto due” che trovi nella sezione Racconti del sito **Daino equinoziale**, in cui il povero meccanico viene processato e condannato, prima dalla pubblica opinione, poi assolto in Cassazione.

*T. Non concordo con te: io, come soggetto appartenente all'entità popolo, per certe decisioni posso anche dissentire ed esprimere una volontà diversa.*

B. Tu stai invocando l'avvento della democrazia diretta. Non so se tu hai mai partecipato ad un'assemblea condominiale. I condomini presenti sono al massimo una dozzina, malgrado il limitato numero, si scatenano discussioni accese sui provvedimenti da prendere per la manutenzione delle cose comuni. Lascio da parte lo strascico che sussegue nei rapporti personali. Tu vorresti che questa dozzina venisse

ampliata a sessanta milioni di abitanti. Immagina il caos. In Italia abbiamo bisogno di delegare e di leader che sappiano decidere, possibilmente per il bene comune, senza crearsi il problema della perdita di popolarità, e della eventuale non rielezione alle prossime consultazioni.

*T. Tanto per essere chiari, io i giudici che pronunciano sentenze in mio nome, come entità appartenete al popolo, non li ho mai eletti. Allora?*

B. Dobbiamo essere estremamente chiari. La costituzione stabilisce quali sono le istituzioni<sup>1</sup> che vengono elette a suffragio diretto e quelle che lo sono ad elezione indiretta.

*T. Cosa intendi per le due categorie che hai citato?*

B. Per *suffragio diretto* intendo le istituzioni che sono elette direttamente dal *popolo*. Un chiaro esempio sono le elezioni politiche in cui si scelgono i parlamentari. Altro esempio sono le elezioni regionali e comunali in cui si eleggono i presidenti di regione e i sindaci. Il *popolo* si esprime anche in occasione di referendum.

Per *suffragio indiretto*, o se preferisci *elezione indiretta* intendo che rappresentanti eletti dal popolo provvedono all'elezione di chi occuperà una carica istituzionale. L'esempio più chiaro e comprensibile è quello dell'elezione del Presidente della Repubblica a cui partecipa il Parlamento in seduta comune, oltre ai rappresentanti delle singole regioni nel numero espressamente indicato dalla costituzione.

*T. A questo punto se io, estraneo alla lite, non condivido la sentenza emessa dai giudici, cosa devo fare? Quale garanzia ho che i giudici siano competenti e preparati e che non abbiano commesso un grosso errore giudiziario?*

B. Se sei estraneo alla lite, non hai mezzi per ricorrere contro il verdetto. Puoi criticare la sentenza, ma le tue osservazioni, se meritevoli di considerazione giuridica, possono essere utilizzate dalla dottrina per l'elaborazione di discussioni sul diritto. Se particolarmente pertinenti possono dare lo spunto al o ai patrocinatori dei condannati per un'eventuale revisione del processo. In questo caso tu saresti solo un suggeritore, l'iniziativa spetterebbe sempre ad una delle parti in causa. La sentenza va comunque osservata. Quanto alla tua preoccupazione sulla preparazione dei giudici, direi che è una preoccupazione che viene smentita dalla legge. Per accedere a funzioni pubbliche lo Stato effettua quelli che vengono definiti “*concorsi*”. Periodicamente vi è anche un

---

<sup>1</sup> Esclusivamente a titolo di esempio, ti cito l'articolo che prevede l'elezione del Presidente della Repubblica:  
Articolo 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea.

Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta

concorso per l'accesso alla carriera in magistratura. Lo scopo dei concorsi è quello di fare una selezione e scegliere, tra gli aspiranti, quelli più preparati.

Quanto agli errori giudiziari devo confermarti che si verificano e lo Stato paga a titolo di risarcimento migliaia di euro a soggetti che, dopo un periodo di reclusione, vengono riconosciuti innocenti. Mi riferisco a errori incolpevoli. Qualora la sentenza di un giudice sia conseguenza di corruzione, l'aspetto cambia, entriamo infatti nella sfera di azione del codice penale, in cui l'elemento soggettivo del reato è il dolo.

Prima di esaminare la struttura della sentenza vorrei che fosse chiaro che la magistratura non è un organo i cui membri vengono scelti con elezione diretta, né indiretta. Fa eccezione il Consiglio Superiore della Magistratura.

La magistratura è regolata dalle norme della costituzione e da quelle dell'ordinamento giudiziario. Direi che solo sulla base di queste premesse possiamo iniziare a discutere della struttura della sentenza, lasciando da parte ogni quesito relativo al fatto che tu appartieni al popolo e che non condividi le decisioni dei giudici. Neppure il vigile che ti dà la multa per sosta vietata è stato da te eletto, ma tu accetti che sia autorizzato a rilevare l'infrazione al codice della strada e ti sanzioni.

*T. La risposta non mi piace molto, perché per me un concorso non è un'elezione, né diretta né indiretta. Non dico che sia un male, ma non mi sembra la stessa cosa. Tuttavia, se dici che le cose stanno così e consideri come condizione per proseguire la conversazione il non sollevare questioni sulla mia non condivisione di decisioni che vengono prese in nome del popolo, entità a cui io appartengo, mi adeguo. Sono però curioso. Nel caso di omissione o di errata indicazione di uno o più giudici, o addirittura di tutti i giudici componenti il collegio, come deve essere considerata questa omissione parziale o totale?*

B. L'omissione di uno o di tutti i nominativi del collegio giudicante non costituisce fonte di nullità. L'articolo 546 c.p.p. accanto alla locuzione “*in nome del popolo italiano*” richiede che venga indicata l'autorità che l'ha pronunciata e non la sua composizione. L'autorità è rappresentata dall'ordine giudicante che risulta essere “*Tribunale di.....*” In ogni caso, qualora la sentenza venga sottoscritta dai magistrati che l'hanno pronunciata, l'errore del nome del giudice o dei giudici verrebbe sanato.

*T. Se invece venisse indicato il nome di un magistrato che non ha partecipato al giudizio e alla deliberazione, cosa succederebbe?*

B. Si tratterebbe di errore materiale che potrebbe essere sanato ai sensi dell'articolo 130 c.p.p. che ti cito:

### **Correzione di errori materiali**

1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha

emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione.

1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2.

2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione sull'originale dell'atto.

*T. L'articolo che hai citato parla di sentenze, ordinanze e decreti. Qual è la differenza tra questi provvedimenti emanati dal giudice?*

**B. La sentenza** è la conclusione di un procedimento dibattimentale che giunge ad una decisione, di assoluzione o di condanna. Se di primo grado ha possibilità di essere appellata al tribunale di rango superiore, per questioni di merito e, dopo il giudicato d'appello, solo per motivi di legittimità, con ricorso in Cassazione.

**L'ordinanza** decide su una questione di rilevante importanza, ma non sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato. Esempio: decisione delle misure cautelari, sull'integrazioni delle indagini. Ricordiamo l'ordinanza di rimessione di una norma alla Corte Costituzionale per sospetta incostituzionalità.

**Il decreto** è un provvedimento "*inaudita altera parte*" (*senza ascoltare una delle parti*). Su ricorso di una parte il giudice provvede, senza contraddittorio, per la tutela di un diritto che si intende minacciato o violato. In ambito del diritto civile un esempio facilmente conoscibile è il **decreto ingiuntivo** relativo alla richiesta di un condomino nei confronti di un locatario che risulti moroso. Parimenti quello di un amministratore di condominio nei confronti di un condomino che non saldi le spese condominiali di competenza della proprietà, o, in caso di morosità del locatario non surrogati nel pagamento quest'ultimo. (Dato per certo che il locatario o il condomino non abbia pagato).

*T. Tu dai per scontato che il richiedente il decreto abbia sempre ragione. Questo spiegherebbe la mancanza di contraddittorio. Se l'intimato (colui che riceve l'intimazione di eseguire) avesse già provveduto avrebbe diritto al contraddittorio?*

**B.** Ovviamente in presenza di opposizione sorgono tutte le garanzie del contraddittorio. Si verifica quello che giuristi definiscono *contraddittorio differito*.

Nell'ambito penale esiste il procedimento per decreto di cui all'articolo 459 c.p.p. che ti cito:

Art. 459 c.p.p. Casi di procedimento per decreto.<sup>2</sup>

1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.

1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale<sup>3</sup>.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.

5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.

Non sto ad esaminare i singoli commi dell'articolo, ma tendo a sottolineare che tale procedimento è attivabile esclusivamente quando si deve irrogare una pena pecuniaria, anche in sostituzione di pena detentiva. Pur in presenza del requisito di cui ti ho parlato, non può essere utilizzato quando si debbano applicare misure di sicurezza personale.

Un aspetto che ti voglio far notare è la dichiarazione di incostituzionalità del comma uno nella parte in cui, subordina l'attivazione del procedimento "*alla mancata opposizione del querelante*". Tale facoltà è considerata violare i diritti costituzionali, come risulta da sentenza 23/2015 della Consulta, di cui ti riporto la fase decisionale conclusiva<sup>4</sup>.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Da lexscripta

<sup>3</sup> Per minimo edittale si intende la sanzione minima prevista dalla legge per il reato a cui la disposizione si riferisce

<sup>4</sup> Dal sito Consulta on line

<sup>5</sup> Se interessato puoi consultare il testo completo della sentenza sul sito citato.

In applicazione di tali principi,<sup>6</sup> conclusivamente, deve osservarsi che, una volta ampliato il campo dei reati per i quali è possibile definire il procedimento con il decreto penale di condanna comprendendovi anche i reati procedibili a querela (con il dichiarato scopo di favorire sempre più il ricorso ai riti alternativi di tipo premiale per assicurare la deflazione del carico penale necessaria per l'effettivo funzionamento del rito accusatorio), l'attribuzione di una mera facoltà al querelante, consistente nell'opposizione alla definizione del procedimento mediante il decreto penale di condanna, introduce un evidente elemento di irrazionalità. Ciò in quanto: a) distingue irragionevolmente la posizione del querelante rispetto a quella della persona offesa dal reato per i reati perseguibili d'ufficio; b) non corrisponde ad alcun interesse meritevole di tutela del querelante stesso; c) reca un significativo vulnus all'esigenza di rapida definizione del processo; d) si pone in contrasto sistematico con le esigenze di deflazione proprie dei riti alternativi premiali; e) è intrinsecamente contraddittoria rispetto alla mancata previsione di una analoga facoltà di opposizione alla definizione del processo mediante l'applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto tale rito speciale può essere una modalità di definizione del giudizio nonostante l'esercizio, da parte del querelante, del suo potere interdittivo.

2.8.– Alla luce delle considerazioni che precedono, deve affermarsi che l'art. 459, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna, viola gli artt. 3 e 111 Cost.

*T. Dopo questa spiegazione del procedimento per decreto, ritorniamo a noi. Alla lettera c) del 546 c.p.p. si parla di imputazione. Basta la notizia di reato per portare in giudizio un soggetto?*

B. Dobbiamo fare delle premesse. L'articolo 50 c.c.p. Rubricato "Azione Penale" dispone quanto segue:

1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale [Cost. 112; c.p.p. 326, 358, 405] quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.
2. Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale è esercitata di ufficio.
3. L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge [c.p.p. 3, 41, 47, 70, 71, 343, 344].<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Principi esposti nel lungo ragionamento che i giudici fanno prima di statuire l'incostituzionalità della norma, relativamente all'opposizione del querelante. Come già detto tali principi sono rilevabili dal lungo ragionamento che i giudici costituzionali fanno. Principi conoscibili leggendo il testo completo della sentenza rintracciabile sul sito Consulta on line.

<sup>7</sup> Da lexscripta



*T. La dicitura “non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione” presuppone un accertamento prima di incriminare una persona?*

B. Certamente. il P.M. quando viene a conoscenza di una notizia di reato provvede ad iscrivere nel registro degli indagati il soggetto, che si presume abbia commesso l'illecito penale. Da quel momento viene dato inizio alle cosiddette indagini preliminari, che si possono concludere con la richiesta di archiviazione se non risulta che vi sia stata violazione della norma penale. Se tale violazione viene accertata si procede all'imputazione del reato realizzato con il fatto commesso.

*T. Toglimi una curiosità. Come fa il P.M. a venire a conoscenza di una notizia di reato? O magari incomincia col dirti che cos'è una notizia di reato?*

B. La notizia di reato è un'informazione relativa ad un illecito penale, ossia ad una violazione di una norma penale. Il codice di procedura penale prevede i soggetti che possono fornire tale informazione. L'articolo 330 c.p.p. dispone come segue:

**Art. 330. Acquisizione delle notizie di reato.**

1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.

*T. Quali sono i soggetti che rientrano negli articoli seguenti?*

B. Premesso che, come detto, il P.M. e la polizia giudiziaria acquisiscono le notizie di reato di propria iniziativa, devo precisare che la polizia giudiziaria deve considerarsi l'organo investigativo del magistrato. Ti faccio un breve elenco dei soggetti obbligati alla segnalazione.<sup>8</sup>

**Art. 331.**

**Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio**

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

---

<sup>8</sup> In questa parte della discussione ci riferiamo esclusivamente ai reati per cui si procede d'ufficio.

Vorrei farti notare che destinatari della segnalazione sono sempre il P.M o un ufficiale della polizia giudiziaria.

*T. Quali sono i compiti della polizia giudiziaria e da chi è composta?*

B. Facile: Articolo 55 c.p.p. Funzioni della polizia giudiziaria.

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.

3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

Art. 56. Servizi e sezioni di polizia giudiziaria.

1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria:

a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;

b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria;

c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.

Art. 57. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.<sup>9</sup>

*T. Posso sapere qual è il contenuto della denuncia della notizia di reato?*

B. Ritengo che l'articolo che ti cito sia estremamente chiaro:

Art. 332. Contenuto della denuncia.

1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.<sup>10</sup>

*T. Le denunce relative alle notizie di reato sono effettuate solo dai pubblici ufficiali?*

B. Le denunce **possono** essere effettuate anche dai privati, ovviamente quando i reati sono perseguibili d'ufficio<sup>11</sup>. Per i reati soggetti a querela deve esserci l'iniziativa della parte interessata. Attenzione! Mentre per il pubblico ufficiale sussiste l'obbligo di denuncia nel più breve tempo ed a alcuni soggetti ben individuati, per il privato il verbo POTERE usato con la locuzione : “*può farne denuncia*” dà facoltà a quest'ultimo, ma non lo obbliga. Il tutto rimane affidato al senso civico del cittadino. L'obbligo sorgerebbe se il verbo “**possono**” fosse sostituito dal verbo “**devono**”.

---

<sup>9</sup> A norma dell'art. 1, comma 113, L. 7 aprile 2014, n. 56, le disposizioni di cui alla presente lettera, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.

(2) Il Corpo degli agenti di custodia è stato disciolto e sostituito con il Corpo di polizia penitenziaria, per effetto della L. 15 dicembre 1990, n. 395.. Informazione reperita al sito:

<https://www.altalex.com/documents/news/2014/05/08/polizia-giudiziaria>

<sup>10</sup> Gli articoli citati sulla notizia di reato sono tratti dal sito

<https://www.altalex.com/documents/news/2013/12/18/notizia-di-reato>

<sup>11</sup> Art. 333. Denuncia da parte di privati.

1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.

2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.

3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240.

*T. L'articolo 333 c.p.p. fa espresso riferimento al 240 c.p.p. che al comma terzo richiama le denunce anonime. Come ci si comporta davanti ad una denuncia anonima?*

B. Il comportamento da tenere nel caso di denuncia anonima è espresso dall'articolo a cui tu hai giustamente fatto riferimento. Ti cito il 240 c.p.p. Non ti crucciare se continuo a citare articoli, ma il codice di procedura è per il processo il manuale di istruzioni, come lo è quello che ti viene fornito quando acquisti un'auto. Talvolta il contenuto degli articoli è più chiaro di ogni altra spiegazione.

Art. 240 c.p.p. Documenti Anonimi<sup>12</sup>

1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati [191] salvo che costituiscano corpo del reato [235, 253 2, 333] o provengano comunque dall'imputato [237]

2. Il pubblico ministero dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato.

3. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporre la distruzione.

4. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l'udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell'articolo 127, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza

5. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti.

6. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti.

Come vedi i documenti delle denunce anonime:

- non possono esseri prese in considerazione,:

---

<sup>12</sup> Tratto dal sitobrocardi.it

- possono essere utilizzati solo se costituiscono corpo del reato o provengono dall'imputato:

- proprio perché anonime e non utilizzabili vengono immediatamente secrete, in quanto la loro circolazione potrebbe recare danno per il quale non ci sarebbe responsabile. Inoltre, il P.M chiede al G.I.P di disporre la distruzione e questi, sentite le parti, ne dispone la distruzione.

Su questo articolo è intervenuta la Consulta con sentenza 173/2009<sup>13</sup> di cui ti cito le dichiarazioni di incostituzionalità riconosciute, omettendo i quesiti risultati inammissibili:

per questi motivi  
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 240, commi 4 e 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, per la disciplina del contraddittorio, l'applicazione dell'art. 401,<sup>14</sup> commi 1 e 2, dello stesso codice;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 240, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui non esclude dal divieto di fare riferimento al contenuto dei documenti, supporti e atti, nella redazione del verbale previsto dalla stessa norma, le circostanze inerenti l'attività di formazione, acquisizione e raccolta degli stessi documenti, supporti e atti.

Come puoi vedere è necessario un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e il diritto alla difesa, entrambi diritti costituzionali.

---

<sup>13</sup> Una sintesi della decisione della Consulta è anche reperibile sul sito brocardi. it .

Con maggior estensione su Cian/brabucchi Breviaria Iuris, Commento breve al codice di procedura penale ed. 2019, pag. 932. CEDAM editrice

<sup>14</sup> Art. 401 c.p.p. Udienza.

1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini. Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa.

2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4.

3. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno diritto di assistere all'incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un'altra persona. Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice.

4. Non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all'ammissibilità e alla fondatezza della richiesta.

5. Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento. Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 402, è vietato estendere l'assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all'incidente probatorio. E' in ogni caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali soggetti.

7. Se l'assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo che lo svolgimento delle attività di prova richieda un termine maggiore.

8. Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell'incidente probatorio sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.

Dal sito lexscripta

*T. Allora io posso rovinare una persona inviando una lettera non firmata.*

B. Per classificare o non classificare come anonimo un documento, ai sensi del 240 c.p.p. si devono fare alcune considerazioni:

1. il reperto deve essere privo di firma e di **ignota provenienza**. Un documento tratto da un computer sequestrato, ancorché privo di firma non può considerarsi anonimo.
2. Non può considerarsi anonimo un documento privo di firma, per cui gli inquirenti siano in grado di risalire all'autore, o venga estratto da materiale sequestrato di cui sia nota l'identità del soggetto che è stato destinatario dell'azione di sequestro.

Fatta questa precisazione dobbiamo dire che un documento anonimo se non può essere utilizzato come prova, può sempre costituire uno spunto per il P.M. ad iniziare delle indagini.

*T. Per radio e televisione parlano sovente di avviso di garanzia. Cos'è l'Avviso di garanzia?*

B. L'avviso di garanzia o **informazione di garanzia** è l'atto con cui il P.M. ai sensi dell'art. 369 c.p.p. informa la persona sottoposta ad indagini circa le violazioni di legge che gli vengono ascritte. Serve per permettere all'indagato di nominarsi un difensore.

Art. 369 c.p.p. Informazione di garanzia.

1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.
2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata a norma dell'articolo 151

*T. Qual è la differenza tra informazione di garanzia, capo di accusa e capo di imputazione?*

B. Con l'informazione di garanzia Il P.M. dà notizia al presunto colpevole di un'indagine in corso, in cui il ricevente l'avviso viene informato di aver violato la legge penale, con l'indicazione dei reati per cui viene imputato. Questo atto permette al presunto colpevole di nominare un difensore e di organizzare la difesa, anche in vista

dell'interrogatorio di garanzia. Solitamente viene considerato un "atto dovuto", ed astrae assolutamente dall'innocenza o dalla colpevolezza del soggetto. E' un atto che permette di attivare il diritto di difesa.

Alla fine delle indagini preliminari, e effettuati gli interrogatori di garanzia, il P.M. deve prendere una decisione.

*T. Fammi capire. Il P.M. diventa giudice ed assolve o condanna?*

Espletate le indagini preliminari può effettuare richiesta di archiviazione, non archivia. Sulla base di quanto emerso dalle indagini preliminari formula il capo di accusa che è la stessa cosa del capo di imputazione. La soluzione scelta viene sottoposta al giudizio del G.I.P (giudice per le indagini preliminari), che, valutato quanto sottopostogli, accetta o respinge la proposta fatta dal pubblico ministero. Rifiuterà l'archiviazione e rinverrà l'imputato a giudizio, davanti ad altro giudice. Potrà respingere la proposta di rinvio a giudizio e deciderà per l'archiviazione. Più avanti ritorneremo sul capo di imputazione.

La funzione del G.I.P non è una funzione strettamente giudicante, ma una funzione di garanzia.

*T. A garanzia di chi?*

B. A garanzia dell'imputato ed a verifica che le indagini preliminari e l'operato del P.M si siano svolti nel rispetto dei diritti costituzionali e delle norme dell'ordinamento.

*T. Fammi capire. Se, dall'esame dei fatti, la persona che riveste la figura di imputato, nel corso del dibattimento, potesse venir accusato di un reato diverso da quello per cui è stato inizialmente accusato, il giudice (non il G.I.P, ma quello che deve decidere sulla colpevolezza e pronuncerà sentenza), può variare l'accusa attribuendo ai fatti un'altra valutazione giuridica?*

B. Per la modifica dell'imputazione si deve fare riferimento agli articoli 516 e 517 c.p.p. Una risposta breve. Il capo di imputazione deve essere variato dal P.M.

Art. 516 c.p.p. Modifica della imputazione.

1. Se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione.

1-bis. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e 520

comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.

1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-bis.

**Art. 517 c.p.p. Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento.<sup>15</sup>**

1. Qualora nel corso dell'istruzione dibattimentale emerga un reato connesso a norma dell'articolo 12 comma 1 lettera b) ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio [c.p.p. 429, 456], il pubblico ministero contesta all'imputato il reato o la circostanza, purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore. 1-bis. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 516, commi 1-bis e 1-ter.

*T. Mi stai farcendo la conversazione con una pletora di articoli. Dagli ultimi due che hai citato mi sembra di intravedere le seguenti categorie: fatto, fatto diverso, reato connesso. Di cosa si tratta? Ti ho interrotto, ma aspetto la risposta relativa alla variazione dell'accusa.*

B. Per **fatto** si intende la serie di avvenimenti, costituenti reato, portati in dibattimento e suscettibili della valutazione giuridica iniziale o di diversa valutazione giuridica.

Per **fatto diverso** NON si intende un fatto storico che comporti una diversa valutazione giuridica, pur restando invariato, MA un fatto con caratteristiche o se si preferisce con connotazioni diverse da quelle inizialmente descritte.

La variazione del tipo di imputazione non può essere effettuata dal giudice. Titolare dell'accusa è sempre il pubblico ministero ed a questa funzione compete, col variare degli eventi o dei fatti che costituiscono reato, la variazione del capo di imputazione.

Qui bisogna fare un'ulteriore distinzione: reati perseguibili d'ufficio e reati perseguibili a querela. Per i primi il P.M. assume l'iniziativa, effettua l'iscrizione nel registro degli indagati e provvede alle necessarie indagini preliminari. Per i secondi si attiva esclusivamente su iniziativa del querelante. Sia nel processo penale che in quello civile il giudice decide sul problema postogli. Per il penale la decisione sarà sul capo d'accusa (reati contestati), per il civile sarà sul petitum (richiesta dell'attore<sup>16</sup>). Una sentenza che non si attenga ai fatti del capo d'accusa, o che giudichi oltre il petitum è destinata ad essere impugnata.

Per reato connesso intendiamo quanto egregiamente espresso dall'articolo 12 c.p.p che cito:

Art. 12.c.p.p.

Casi di connessione.

---

<sup>15</sup> Entrambi gli articoli (516-517) sono tratti da lexscripta

<sup>16</sup> Attore è colui che conviene in giudizio la controparte per un inadempimento dell'obbligazione, o per violazione degli altri diritti previsti dal codice civile.



1. Si ha connessione di procedimenti:

a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;

b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;

c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.<sup>17</sup>

Come vedi la connessione è tassativamente indicata dall'articolo 12 c.p.p. vale a dire è applicabile esclusivamente nei casi previsti. Per giudicare reati connessi dobbiamo fare riferimento alla competenza. Poiché i vari procedimenti confluiscono in un unico processo, si deve individuare l'organismo giudicante competente per l'esame del reato più grave. Il giudice competente a giudicare del reato più grave, sarà titolato a giudicare anche per i reati connessi di minore gravità rispetto al delitto che per la sua gravità esercita una *vis attractiva* (o forza di attrazione) rispetto agli altri. Se non si tenesse conto della competenza, il giudice a cui è affidato il dossier potrebbe, in ogni momento, dichiararsi incompetente e quindi passare gli atti ad altro collegio giudicante, con inutile spreco di tempo.

### ***Capo di imputazione***

Il capo di imputazione è l'atto essenziale per l'inizio dell'azione penale. L'azione penale viene iniziata come descritto dall'articolo 405<sup>18</sup> c.p.p. che ti cito:

Art. 405 c.p.p. Inizio dell'azione penale. Forme e termini.

1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.

1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a).

3. Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.

---

<sup>17</sup> <https://www.altalex.com/documents/news/2014/02/18/giudice>

<sup>18</sup> Da *lexscripta*

4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.

I requisiti del capo di imputazione sono indicati dall'articolo 417 c.p.p.<sup>19</sup> Si tratta di una mera elencazione che ritengo non richieda spiegazione.

Art. 417 c.p.p. Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio.

1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene:

- a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l'identificazione;
- b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
- c) l'indicazione delle fonti di prova acquisite;
- d) la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio;
- e) la data e la sottoscrizione.

*T. A proposito del capo di imputazione. E' possibile che l'incaricato di una perizia comunichi al P.M informazioni mendaci od addirittura ometta informazioni anche rilevanti?*

*Faccio solo un esempio di scuola. Se un medico incaricato dell'effettuazione di un'autopsia comunicasse al P.M. informazioni mendaci o addirittura le omettesse, quale violazione di legge gli verrebbe contestata e quale sanzione gli verrebbe inflitta?*

B. Il medico nell'effettuare l'autopsia assume la qualifica di *perito incaricato* di fornire elementi di prova, a carico o a discolpa. Omettendo la comunicazione di dati che rappresentano la situazione clinica e reale del corpo esaminato, incorre nella violazione dell'articolo 371 bis c.p. rubricato "*False informazioni al P.M. o al Procuratore della Corte internazionale*"<sup>20</sup>(legge generale) e dell'articolo 373 c.p.<sup>21</sup> (legge speciale) , riguardante la specifica fattispecie:

---

<sup>19</sup> Da lexspecta

<sup>20</sup> Art. 371-bis c.p. False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale. Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'articolo 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore.

Dal sito lexspecta

<sup>21</sup> Dal sito lexspecta

Art. 373 c.p. Falsa perizia o interpretazione.

Il perito o l'interprete, che, nominato dall'autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.

La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte.

La pena edittale è da due a sei anni, oltre all'interdizione dai pubblici uffici. Il giudice valuterà a seconda delle circostanze come graduare le pene.

*T. Il giudice può non considerare alcune prove ed ammetterne altre, come ad esempio testimonianze?*

B. Il giudice ha facoltà di valutazione delle prove, il cosiddetto libero convincimento del giudice. Se esclude delle prove deve darne motivazione. Talvolta gli avvocati della difesa tendono a portare soggetti che prestano testimonianze ridondanti al fine di allungare i tempi processuali ed avvicinarsi alla prescrizione. In ogni caso l'articolo 192 c.p.p. ti conferma quello che ti ho detto.

Art. 192 c.p.p. Valutazione della prova.

1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.

3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b).

Ripeto. L'articolo dispone circa il libero convincimento del giudice. L'organo giudicante esercita questa prerogativa, ma deve sempre motivare la non presa in considerazione di prove testimoniali, o delle prove. La non motivazione farebbe del magistrato un despota la cui esistenza l'ordinamento rifiuta. Può essere di utilità anche il disposto dell'articolo 194 c.p.p.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Art. 194 c.p.p. Oggetto e limiti della testimonianza.

1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificare la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale.

2. L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità. La deposizione sui

*T. Ti faccio un commento che non è una domanda, ma solo una constatazione: non mi pare che si possa dire che un giudice può non prendere in considerazione delle prove, se poi, come dici: "deve sempre motivare la non presa in considerazione di prove testimoniali, o delle prove". Per spiegare perché non le prende in considerazione deve averle prese in considerazione. Mi pare che cadiamo in un paradosso come quello di Epimenide cretese. Ma, ti prego, non rispondere. Penso che la spiegazione sia che la locuzione "prendere in considerazione" sia usata in due modi diversi.*

*Mi pare però che in quanto hai scritto sopra ci siano le risposte a un caso che ti avevo presentato in passato: ricordo che ti sottoposi la bozza di una ricerca storica, ambientata circa 75 anni fa, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, in cui veniva descritto l'omicidio di una giovane donna che, probabilmente, aveva subito violenza e dopo il fatto era stata gettata in uno scolmatoio di una centrale idroelettrica in Piemonte, e fu ritrovata morta solo dopo parecchi mesi.*

*Mi aveva colpito il fatto che il medico incaricato dell'effettuazione dell'autopsia non avesse assolutamente fatto cenno alla violenza. Si può capire l'impossibilità di accertare la situazione, dato il lungo tempo che il cadavere aveva trascorso in acqua corrente. Stupisce che il sanitario, a detta dell'autore dello studio, abbia avuto la convinzione dell'avvenuta violenza e ne abbia addirittura parlato con amici, ma abbia taciuto tale sua convinzione per **"non arrecare un'ulteriore sofferenza alla madre sopravvissuta"**.*

B. Si ricordo, ho letto attentamente il testo che avevi inviato via mail. Sul fatto che non si potesse accertare la violenza non esistono dubbi. Se il medico, che nell'effettuare l'autopsia ha assunto la qualifica di *perito incaricato* di fornire elementi di prova, a carico o a discolta, aveva quella convinzione, aveva l'obbligo di comunicarla al P.M. Il magistrato avrebbe potuto fare ulteriori indagini, ad esempio mediante la ricerca di nuove testimonianze o con la correlazione di altre circostanze.

La motivazione addotta per la mancata segnalazione al P.M. appare risibile e configura la violazione dell'articolo 371 bis c.p. rubricato "*False informazioni al P.M. o al*

---

fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.

3. Il testimone è esaminato su fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti

Da lexscrepta

*Procuratore della Corte internazionale*<sup>23</sup> (legge generale) e dell'articolo 373 c.p.<sup>24</sup> che ti ho citato. (legge speciale)

*T. Come è possibile che il medico non sia stato accusato di aver omesso la segnalazione di un reato?*

B. Il medico non è stato accusato di aver omesso la segnalazione al P.M. perché nessuno ha presentato denuncia di omissione di atti di ufficio.

*T. Visto che il sanitario si era confidato con amici ed il paese era abbastanza piccolo, e le voci circolavano velocemente come è possibile che il P.M. non ne sia venuto a conoscenza?*

B. Ad oggi, salvo il rinvenimento di documentazione negli archivi storici che provi il contrario, non è possibile affermare che il magistrato sia venuto a conoscenza delle comunicazioni verbali, tra privati, del medico e conseguentemente abbia omesso un atto del suo ufficio.

*T. Sempre in quella ricerca storica si lamenta la non considerazione di alcune testimonianze a favore di una parte. Può essere considerato corretto il comportamento del giudice che ha solo preso in considerazione testimonianze a favore della parte avversa?*

B. A questo ho già risposto. Ma lasciami dire il mio parere: vedo che hai fatto tuo il testo che mi hai inviato. Tuttavia, una volta espressi tutti i sospetti più o meno giustificati sulla validità di una sentenza che non si è basata sui dati processuali, ma su un non luogo a procedere,<sup>25</sup> e magari una volta reperiti i documenti d'archivio, devi considerare che il reato, se c'è stato, è stato estinto anzitutto dall'ammnistia del 22 giugno 1945 (la celebre Amnistia Togliatti – che Togliatti volle senza l'appoggio del suo partito), seguita da almeno quattro altri provvedimenti, più estensivi che restrittivi, fino al 1966. Erano amnistie che dovevano soprattutto servire alla pacificazione del

---

<sup>23</sup> Art. 371-bis c.p. False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale. Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'articolo 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore.

Dal sito [lexscripta](#)

<sup>24</sup> Dal sito [lexscripta](#)

<sup>25</sup> A pag. 108 della bozza che mi hai inviato risulta; La Corte Dichiarò: " Non doversi procedere contro Y e X (omissis) in virtù di amnistia

Paese, e, bene o male, ci sono riuscite. Erano stati tempi di guerra e di paura. Di nefandezze ne erano state compiute innumerevoli da tutte le parti in causa.

Di conseguenza, a mio parere, la ricerca storica dovrebbe essere **esclusivamente** una pubblicazione dei documenti di archivio reperiti, opportunamente ordinati.<sup>26</sup> Documenti pubblici, quindi consultabili da chiunque, collocati cronologicamente, senza commenti che facciano individuare una propensione dell'autore della ricerca per una o l'altra parte. Il lettore si farà un'opinione e si formerà un giudizio dei fatti, non del processo. In generale, la sentenza di un processo mal condotto è criticabile e può essere anche oggetto di indagine giornalistica/storica, oltretutto di ricorso in appello. Tuttavia una sentenza per non luogo a procedere per amnistia non può subire tale sorte perché l'amnistia estingue il reato. Se dopo l'amnistia si volesse appellare o per ipotesi (**non considerando il principio del *ne bis in idem***) instaurare una nuova azione penale per le condotte oggetto del provvedimento, mancherebbe un elemento fondamentale: IL REATO, ossia la violazione della norma penale. Attenzione! **Questo teoricamente.**

**Praticamente** bisogna tener presente che il volume esce oggi, *tempo lontano anni dagli accadimenti* o in un prossimo futuro, e considerare:

1. L'ambiente in cui la pubblicazione potrà circolare. Se solo tra studiosi e quindi in ambiente limitato, in grado di valutare in modo distaccato e critico i fatti.
2. Con una diffusione in uno spazio più ampio, o amplissimo (esempio sui social) si rischia di coinvolgere la reputazione di persone completamente estranee ai fatti di allora, chiamate in causa solo perché titolari di un cognome. Se la persona o le persone presunte colpevoli fossero ancora vive, si violerebbe il cosiddetto diritto all'oblio<sup>27</sup>.
3. Deve richiedere cautela la circolazione dello studio nei piccoli paesi in cui si sono svolti fatti.
4. Il quesito a cui rispondere è se possa configurarsi un *diritto all'oblio postumo*, a cui possano avere diritto le persone che vengono indicate come presunti agenti del reato.<sup>28</sup> Valutare come questo eventuale diritto possa essere bilanciato con la ricerca storica è da accertare. Iniziamo a citare un giudizio di Cassazione riportato in una tesi di laurea: "*le vicende relative ai c.d. anni di piombo appartengono certamente alla memoria storica del nostro Paese, ma ciò non si traduce nell'automatica sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza di eventi che non hanno più, se non in via del tutto ipotetica e non dimostrata, alcun oggettivo collegamento con quei fatti e con quell'epoca*".<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> I documenti del Centro di documentazione sull'Antifascismo e la Resistenza nel Canavese c/o Biblioteca "C. Nigra di Ivrea. Fondo Picat Re "Perotti", IV Divisione Garibaldi, Comando III Zona, 15/7-31/12/44

<sup>27</sup> Il diritto all'oblio è intendersi quale diritto dell'individuo ad essere dimenticato: diritto che mira a salvaguardare il riserbo imposto dal tempo ad un notizia già resa di dominio pubblico. (Altalex)

<sup>28</sup> Presunzione che è doverosa, non essendoci una sentenza di condanna, ma solo un non luogo a procedere per soprappiunta amnistia.

<sup>29</sup> [http://amsdottorato.unibo.it/7690/1/Full\\_9\\_Giugno\\_2016\\_FINAL\\_01.pdf](http://amsdottorato.unibo.it/7690/1/Full_9_Giugno_2016_FINAL_01.pdf)

5. Ancora riprendendo un paragrafo di WIKIPEDIA<sup>30</sup> : “Il diritto di opposizione dell'interessato pone fine al trattamento per motivi di marketing diretto (art. 21, par. 2). È derogabile se il trattamento ha fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, e ciò avviene per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 21, par. 6). La richiesta dell'interessato deve essere legittimamente motivata (art. 17) e il titolare può comunque riprendere il trattamento se dimostra motivi legittimi cogenti e prevalenti sui diritti e le libertà dell'opponente, inclusa quella di azione in giudizio (art. 21).” Se risulta un opponente, si dovrebbe per prima cosa pensare che chi è oggetto della narrazione sia ancora vivo.
6. Potremmo per ipotesi considerare opponente un discendente del defunto, se costui venisse danneggiato dalla circolazione di una pubblicazione. Questo intervento sarebbe *iure proprio* eventualmente associato all'azione iniziata come tentativo di difendere dall'ignominia la memoria di un morto.
7. Poniamoci un'altra domanda: “Il racconto del tuo amico corrisponde ad un automatico interesse pubblico alla conoscenza di avvenimenti che l'autore, per scopi che sembrano presumibilmente privati<sup>31</sup>, ancorché altamente nobili, vorrebbe rendere pubblici, divulgandoli oltre la disponibilità d'archivio? Accettata la tesi della pubblicazione, siamo sicuri che non vi sarebbero sugli stessi documenti utilizzati, interpretazioni diverse e contrastanti? Se si vuole dimostrare che da una parte sono stati consumati reati, siamo certi che, *anche in loco*, non ci siano discendenti di vittime della parte che si vuole condannare, che avrebbero da dire la loro? Rischieremmo di entrare in un *loop*<sup>32</sup> di ricordi e testimonianze in contraddizione che ci porterebbero al clima di guerra civile che le amnistie già citate hanno tentato di porre nell'oblio.
8. Un'altra osservazione sarebbe: “Dal racconto di cui discutiamo si deduce la contrapposizione di due sistemi politici, **interni alla nazione**, (due ideologie) che hanno portato alla guerra civile.” I personaggi per cui il tuo amico si spende, pur apparendo ad una posteriore e più serena valutazione presumibili innocenti e quasi certamente vittime di violenza, in allora si sono lasciati sfuggire frasi e hanno tenuto frequentazioni che sono state considerate minacce per la parte avversa. Che all'uccisione ed alla violenza abbia anche contribuito la possibilità di impadronirsi di beni delle vittime è possibile. Della consumazione del furto non è stato trovato il corpo del reato: “la famosa borsa colma di valori”.
9. Durante il periodo a cui ci riferiamo sono caduti anche molti innocenti di entrambe le parti. A memoria delle vittime che il tuo amico considera **assolutamente innocenti**, lasciamo che le stesse vengano riabilitate dall'opera di Pansa: “*Il sangue dei vinti*”.
10. L'amnistia, e il conseguente non luogo a procedere, provocano decisioni in cui il giudice non ha potuto esprimersi con sentenza di condanna o di assoluzione.

<sup>30</sup> [https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto\\_all%27oblio#Orientamento\\_giurisprudenziale](https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_all%27oblio#Orientamento_giurisprudenziale)

<sup>31</sup> Il rendere giustizia a conoscenti uccisi, senza che vi fosse la giusta motivazione politica ed una giusta causa bellica per la loro morte. Secondo l'autore non erano assolutamente dei traditori. Non avevano MAI indicato i punti deboli di difesa della zona presidiata dalla parte avversa, in un conflitto di guerra civile.

<sup>32</sup> In informatica: informazione che si ripete su se stessa, impedendo la prosecuzione e la conclusione del lavoro.

Avrebbero potuto godere del provvedimento di indulgenza anche soggetti imputati di reati che non hanno commesso.

Questa è la mia riflessione, contestabile e probabilmente anche erronea, solo una discussione in tempi di Covid.

*T. Se è valido quanto affermi, posso dire che se si vuole intavolare una discussione accademica, lo si può fare. Ma, francamente, non vedo che cosa di buono possa uscirne. Anche volendo, non è possibile portare un ulteriore contributo ad uno studio che si basi su possibili reati, anche se giuridicamente discussi o non discussi in dibattimento, (estinti in seguito ad amnistia), su voci propalate da persone ormai defunte, su perizie lontane nel tempo, su ipotesi se il PM – anche lui defunto - sia venuto o non venuto a conoscenza delle voci che correavano. Riaprire il processo è impossibile e assurdo; additare al pubblico obbrobrio discendenti di chi fu sospettato, ed è ormai defunto, è ingiusto. Sarebbe ingiusto colpire i discendenti dei personaggi richiamati nella documentazione con apprezzamenti o prese di posizione.*

*Che i morti riposino in pace e che tempi come quelli, capaci di trasformare gente normale in assassini spietati, non tornino più. Considerato che ci riferiamo ad un periodo di guerra civile, bisogna rassegnarsi al fatto che possano esistere reati destinati a restare impuniti. Anche nel 2020, l'organo inquirente, per molti reati, anche i più efferati, non riesce ad individuare un colpevole.*

*Credo che l'autore dello studio ritenga che all'impunità si sia giunti con l'aiuto della legge (amnistia). A parer mio, che mi pare tu condivida, al massimo si può scrivere una sorta di racconto storico, con date e fatti corretti, per ricordare con la giusta compassione le vittime innocenti, si possono esprimere sospetti su come fu condotto il processo, ma io mi asterrei dal mettere i nomi dei presunti colpevoli e dei loro complici volontari o involontari. Chi sarà interessato dal racconto, se li cercherà lui, e trarrà le sue conclusioni.*

*Ma piuttosto torniamo a noi: ci sono altre parti della sentenza di cui non hai ancora parlato?*

B. Del 546 c.p.p. nella risposta possiamo considerare i punti:

- (d) che esprime praticamente le arringhe della difesa e le tesi con cui l'accusa ha delineato e giustificato le accuse mosse.

ed (e) dell'articolo 546 c.p.p. La sentenza oltre dell'intestazione di cui abbiamo già parlato e di quanto detto per il punto (d), si compone di due sezioni:

- in fatto ed in diritto.

**Nella sezione in fatto** vengono descritti gli avvenimenti, le circostanze, le azioni che gli imputati hanno compiuto.



**Nella sezione in diritto (parliamo di procedimento di primo grado)** vengono contestate *in punto di diritto* le interpretazioni della difesa o del P.M. relativamente alle norme che si dichiarano violate. Si fa sovente riferimento a decisioni della Cassazione, a supporto di quanto il giudice sentenzierà. La sezione in diritto può essere considerata il ragionamento giuridico che il giudice compie per giungere a sentenza, contestando le tesi della difesa e dell'accusa, ove necessario.

Emessa la sentenza questa viene letta mediante il cosiddetto **dispositivo**, che può considerarsi una sintesi del giudicato, quella che dichiara la condanna o l'assoluzione. La sentenza andrà poi motivata entro il tempo previsto dalla legge per questo adempimento, in ogni caso non superiore a **NOVANTA GIORNI**. A motivazione avvenuta e al deposito della stessa nella Cancelleria del tribunale, i legali delle parti potranno esaminare eventuali possibilità di ricorso in appello o, per le questioni di legittimità, in Cassazione.

Per quanto riguarda le restanti parti sostanziali/formali enunciate nell'articolo 546 c.p.p. ritengo che non vi siano difficoltà di comprensione.

Direi che a questo punto della sentenza restano solo alcuni aspetti, quali sottoscrizione del collegio giudicante, apposizione della data.

Eviterei di esaminare i casi di nullità del giudicato, anche perché, al momento non soffro ancora di insonnia, e vista l'ora tarda è meglio interrompere il collegamento.

Buonanotte.

*T. Buonanotte – e grazie.*